



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

COPIA

Registro Generale n. 22

ORDINANZA DEL SETTORE AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 21 DEL 16-06-2026

Ufficio: POLIZIA URBANA

Oggetto: 10° EDIZIONE DELLA GARA CICLISTICA SU STRADA DENOMINATA " LA MICHETTIANA ". COMPETIZIONE DEL 21 GIUGNO 2026. DISCIPLINA DEL TRAFFICO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventisei addi sedici del mese di giugno, il Responsabile del Servizio **MARINUCCI ANDREA**

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

DATO ATTO che nella giornata del 21.06.2026 il territorio del Comune di Orsogna sarà interessato dalla 10^a edizione della Gara ciclistica denominata " LA MICHETTIANA " Medio Fondo, organizzata da " TEAM IDROTEC - CFT asd ";

- PRESO ATTO della nota pervenuta dalla Prefettura - UTG di Chieti, acquisita al protocollo 13.04.2026, n. 03627, in cui si dispone il rispetto dell'ordinanza dell'Ente medesimo e con la quale si chiede di far rispettare le prescrizioni in essa contenuta;
- della nota pervenuta dalla Provincia di Chieti, acquisita al protocollo dell'Ente 30.04.2026, n. 04351, con la quale si invitano i Comuni interessati a trasmettere il nulla osta di competenza previsto dall'art. 14-bis, comma 4, L. 241/1990, del vigente Codice della strada e che il mancato adempimento sarà considerato quale **silenzio assenso**;

RITENUTO

- non necessario rilasciare il nulla osta di competenza previsto dall'art. 14 bis, comma 4, del Codice della strada;
- doveroso, invece, disciplinare la viabilità veicolare al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute dei concorrenti che, nell'occasione, partecipano a detta competizione, nonché quella degli utenti della strada in transito sui tratti di strada interessati;

PRESO ATTO degli elementi oggettivi che concorrono a giustificare l'adozione del presente provvedimento, nonché del sopralluogo effettuato da questa Polizia Locale;

RITENUTO esistano le condizioni per dover predisporre idonea segnaletica stradale che vada ad integrare e/o sostituire quella ivi esistente, così da garantire, il più possibile, la viabilità veicolare e pedonale, nonché l'incolumità dei partecipanti e delle persone che, in quel tratto di strada, vi transitano;

VISTI

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed in particolare gli articoli 6 e 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- la Deliberazione di G.C. 14.04.2022, n. 33, cui ha fatto seguito giusto Decreto 15.04.2022, n. 7, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l'adozione dei relativi provvedimenti in capo al sottoscritto,

ORDINA

- **che giorno: 21 giugno 2026, sulla S.P. 38 nel tratto posto all'intersezione ubicato al Km 21+500, Orsogna - Canosa Sannita direzione Feuduccio/San Basile/Moggio e loro incroci per Filetto/Canosa/Orsogna, nonché sui tratti di strada urbana ricadenti nel centro abitato del Comune di Orsogna, la S.P. 218 (EX S.S. 538 Marrucina), che a qualunque titolo, hanno un collegamento diretto o indiretto con i suddetti segmenti stradali, sia sospesa la circolazione veicolare dalle ore 9:00 fino a cessate esigenze.**

AVVERTE

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

AVVERTE

Ordinanza AREA POLIZIA MUNICIPALE n.21 del 16-06-2026 COMUNE DI ORSOGNA

- che il collegamento per Ortona sarà garantito percorrendo la Orsogna – Ortona ed Orsogna – Lanciano; mentre per Guardiagrele, ad eccezione dell’arco temporale dedicato al passaggio dei concorrenti, sarà possibile transitare esclusivamente con direzione di marcia Orsogna – Guardiagrele.

DISPONE

- che dal rispetto di tale prescrizione sono esonerati i mezzi di soccorso, i veicoli riservati alle forze di polizia e quelli facenti parte l’organizzazione della manifestazione in esame;
- che l’Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo di personale idoneo, e/o la Polizia Locale per il tramite di personale specializzato, curi la regolare realizzazione ed apposizione della necessaria segnaletica stradale;
- che l’Ufficio di Polizia Locale, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, curi la vigilanza e l’esatta osservanza della presente ordinanza, che verrà resa nota con l’apposizione della prescritta segnaletica verticale;
- di dare adeguata pubblicità del presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge;
- di darne comunicazione alla Prefettura – UTG di Chieti, all’Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza e alla Stazione Carabinieri di Orsogna per opportuna conoscenza.

AVVERTE

- che a norma dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici.
- che a norma dell’articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo.
- che a norma dell’articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile della Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARINUCCI ANDREA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 16-06-2026 al 01-07-2026
Lì 16-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Frenzi Gianpaolo

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARINUCCI ANDREA